

Pubblicato il 13/01/2021

Sent. n. 28/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 809 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Pompilio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Corigliano-Rossano (Cs), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Miryam Macella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti

[omissis] non costituito in giudizio;

per l'annullamento

con il ricorso principale:

a) del provvedimento del Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Corigliano-Rossano del [omissis], con il quale è stato intimato al legale rappresentante della [omissis] a rimuovere la recinzione di cantiere, di cui alle due comunicazioni del [omissis], realizzata in funzione della SCIA edilizia del [omissis];

b) della comunicazione di avvio del procedimento del [omissis];

c) degli atti della istruttoria qualora eseguita;

d) di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso;

con i motivi aggiunti:

e) del provvedimento del Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Corigliano-Rossano del [omissis], con cui è stato ordinato al legale rappresentante della [omissis], al tecnico incaricato e alla ditta esecutrice dei lavori di provvedere alla rimozione della recinzione di cantiere ed al ripristino dello stato dei luoghi con apposizione della stessa entro i confini della particella indicata nella pratica SCIA n. [omissis];

f) di tutti gli atti presupposti, connessi e collegati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Corigliano-Rossano (Cs);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2021 il dott. Gabriele Serra;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente ha proposto l'odierno ricorso principale avverso l'ordinanza del Comune di Corigliano-Rossano con cui le è stato intimato di rimuovere la recinzione di cantiere realizzata in

funzione della SCIA edilizia (prot. n. [omissis]), nonché ricorso per motivi aggiunti avverso il successivo provvedimento n. [omissis] – che richiamati gli artt. 23 e 11 del DPR n. 380/2001 rinnovava l'ordine di provvedere *“alla rimozione della recinzione di cantiere indicata in premessa e a ripristinare lo stato dei luoghi con apposizione della stessa, quale recinzione di cantiere, entro i confini della particella indicata nella Pratica SCIA n. [omissis] entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni”*.

La prima ordinanza, su cui la seconda si fonda con l'aggiunta dei richiami normativi, è motivata con riferimento alla circostanza per cui la recinzione sarebbe stata *“apposta senza alcun titolo idoneo atto a provare la proprietà del terreno oggetto della stessa (foglio [omissis] particella n. [omissis])”*, richiamando la pendenza di un contenzioso giudiziario in sede civile davanti al Tribunale di Castrovillari tra la ricorrente e il Sig. [omissis] e che, perciò, *“l'effettiva titolarità del terreno di che trattasi può essere riconosciuta ed attribuita solo dalla Autorità Giudiziaria Competente”*.

2. Con i ricorsi principale e per motivi aggiunti viene dedotta la violazione degli artt. 6 e 31 del D.P.R. n. 380/2001, nonché difetto di motivazione ed eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria, in quanto, da un lato, la recinzione di cantiere, realizzata con pali in legno e pannelli di lamiera, non necessita di alcun previo rilascio di titolo edilizio per le sue caratteristiche, rientrando nell'attività ad edilizia libera ex art. 6, comma 1 D.P.R. n. 380/2001 e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 Marzo 2018, al n. 7 del relativo elenco (*“Inferrata/Altri sistemi anti intrusione”*); dall'altro, nessuna rilevanza può avere la sussistenza di un contenzioso giurisdizionale pendente tra la ricorrente ed un terzo in ordine al diritto di proprietà sull'area.

3. Resiste il Comune di Corigliano-Rossano, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.

4. Con ordinanza cautelare del 10 settembre 2020 questo Tribunale ha disposto la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, in quanto *“a) i poteri repressivi in materia edilizia non possono essere utilizzati per dirimere controversie sulla titolarità del diritto reale su beni immobili; b) la recinzione di cantiere non pare necessitare di un titolo edilizio, sicché l'ordinanza dell'amministrazione intimata non trova un fondamento normativo;”*.

5. La causa è passata in decisione in data 12.01.2021, senza discussione orale, ai sensi dell'art. 25 d.l. 137/2020, conv. in L. L. 18 dicembre 2020, n. 176 e s.m.i., senza che le parti abbiano depositato ulteriori scritti difensivi.

6. I ricorsi, tanto principale quanto per motivi aggiunti, sono fondati e devono essere accolti, dovendosi confermare quanto già rilevato in sede cautelare in relazione alla dedotta violazione dell'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 Marzo 2018.

In tal senso infatti, l'opera *de qua*, per le sue caratteristiche, rientra senz'altro tra le attività ad edilizia libera, per le quali non è necessario alcun previo rilascio di titolo abilitativo edilizio, come peraltro neppure contestato dallo stesso Comune, trattandosi di mera recinzione di cantiere sorretta da pali in legno.

In merito, ha peraltro già statuito la giurisprudenza della Sezione che *“non è necessario il permesso per costruire per modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie, e cioè per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno, in quanto entro tali limiti la recinzione rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo ius excludendi alios o comunque la delimitazione e l'assetto delle singole proprietà”* (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 7.2.2019 n. 270).

Chiarita la natura non abusiva dell'opera, in quanto non era necessario il previo rilascio del titolo edilizio, non può assumere rilevanza, ai fini dell'adozione del provvedimento demolitorio, la circostanza per cui in relazione all'area su cui l'opera è realizzata penda un contenzioso civile in merito alla titolarità della stessa tra due privati e che solo la pronuncia dell'autorità giurisdizionale potrà determinare l'effettiva titolarità dell'area.

La normativa edilizia infatti, su cui si fondano i provvedimenti impugnati, non è posta a presidio di interessi privatistici alla corretta determinazione delle proprietà private e il potere repressivo comunale non può essere esercitato sulla base di una asserita indimostrata titolarità dell'area su cui

l'opera, per la quale non sia necessario alcun titolo edilizio, insiste; al privato che si ritenga leso da una siffatta attività sono riservati unicamente gli strumenti di tutela civilistici, peraltro già attivati nel caso di specie, senza che possano altresì supplire interventi sanzionatori di matrice pubblicistica.

Invero, come ha già avuto modo di rilevare anche la giurisprudenza, in tale circostanza "*il potere sanzionatorio risulta effettivamente privo dei relativi presupposti legittimanti, non potendo gli stessi coincidere, per come preteso dal Comune, con la mancata dimostrazione, da parte del ricorrente, della titolarità dell'area di sedime degli stessi, pena l'indebita ingerenza della pubblica amministrazione, per come dedotto in ricorso, in questioni di natura squisitamente privatistica alla stessa aliene*" (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 11 dicembre 2019, n. 2184).

7. Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, devono essere annullati i provvedimenti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, Lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune di Corigliano-Rossano alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida nella misura di euro 3.305,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. L. 18 dicembre 2020, n. 176 e s.m.i., con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Arturo Levato, Referendario

Gabriele Serra, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Gabriele Serra

IL PRESIDENTE

Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO